

SERVIZIO TAGESMUTTER:
modalità di presentazione e di ammissione delle domande,
criteri di determinazione del contributo e
modalità di erogazione del medesimo

PREMESSE

L'art. 24 del "Regolamento comunale per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia", approvato con delibera del Consiglio comunale n. 303 dd. 3 agosto 2009, e adottato in attuazione del nuovo ordinamento dei servizi educativi della prima infanzia, di cui alla L.P. n. 4 del 2002 e ss.mm.ii, stabilisce che:

1. *"Il Comune riconosce e sostiene il nido familiare - servizio Tagesmutter rivolto ai bambini e alle bambine con età compresa da tre mesi a tre anni e residenti nel Comune di Riva del Garda, quale servizio complementare al nido d'infanzia.*
2. *Il Comune eroga un contributo orario alle famiglie, diretto alla copertura parziale del costo sostenuto per la fruizione del servizio, determinato sulla base delle condizioni reddituali e patrimoniali del richiedente. (dell'Indicatore della Condizione Economica Familiare - ICEF).*
3. *Il contributo è riconosciuto per i bambini e le bambine che non utilizzano in contemporanea un altro servizio educativo del Comune, ad esclusione dei servizi integrativi.*
4. *La Giunta comunale stabilisce le modalità di presentazione e di ammissione delle domande, i criteri di determinazione del contributo e le modalità di erogazione del medesimo".*

1. PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Riva del Garda:

- riconosce il diritto dei bambini e alle bambine con età compresa da tre mesi a tre anni e residenti nel Comune di Riva del Garda, ad un equilibrato sviluppo psico – fisico ed affettivo;
- valorizza la centralità della famiglia;
- facilita la conciliazione delle scelte professionali di entrambi i genitori ed un'equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra uomini e donne in un quadro di pari opportunità;
- riconosce e sostiene , pertanto, il servizio di nido familiare – Tagesmutter.

2. PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO

Il Comune di Riva del Garda favorisce e promuove la realizzazione di un servizio di nido familiare - Tagesmutter quale servizio complementare al nido di infanzia, gestito da organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale ed in possesso dei requisiti previsti dall' art. 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e ss.mm.ii.

3. NIDO FAMILIARE – SERVIZIO TAGESMUTTER

Il servizio di nido familiare – Tagesmutter, quale servizio complementare al nido d'infanzia:

- concorre in modo importante alla realizzazione degli obiettivi sopra citati;
- fornisce in modo professionale educazione e cura ad uno o più bambini presso il domicilio della Tagesmutter o altro ambiente;

- offre cure familiari;
- consente alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) adeguatamente formato ed operante in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi;
- garantisce risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni dei bambini e delle bambine attraverso soluzioni diversificate sul piano educativo, strutturale ed organizzativo.

4. DESTINATARI DEL SOSTEGNO ECONOMICO

Il sostegno alla famiglia che usufruisce del servizio di nido familiare – Tagesmutter, avviene indirettamente, ossia erogando un contributo agli organismi della cooperazione sociale titolari del servizio medesimo, che vada ad abbattere i costi sostenuti dalla famiglia stessa.

Sono ammesse a contributo le famiglie residenti nel territorio comunale:

- che utilizzino il servizio di nido familiare - Tagesmutter per bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni;
- che utilizzino il servizio di nido familiare - Tagesmutter sul territorio provinciale;
- che utilizzino il servizio di nido familiare - Tagesmutter per bambini che, al compimento del terzo anno d'età, non possano accedere alla frequenza della scuola per l'infanzia di riferimento. La frequenza al servizio oltre i 3 anni viene assicurata, come per i bambini frequentanti il Servizio di asilo nido comunale, a seguito di espressa richiesta da inoltrare in forma scritta al competente ufficio comunale.

In nessun caso potrà essere riconosciuto alle famiglie i cui bambini siano già frequentanti Servizi per l'infanzia comunali da 3 mesi a 3 anni.

Allo scopo di differenziare la partecipazione economica delle famiglie alle spese di gestione del servizio nido familiare - Tagesmutter, in relazione alle rispettive condizioni socio economiche e in base ai criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, il Comune riconosce alla famiglia, a fronte di ciascuna ora di servizio effettivamente usufruita agli utenti un sostegno economico nel limite massimo, per ciascun bambino, di 120 ore mensili.

Tale limite orario potrà essere ridotto o aumentato, con delibera della giunta comunale, in rapporto alle disponibilità finanziarie stanziare in ciascun anno ed al numero dei soggetti che utilizzano il servizio. La riduzione del limite orario avrà effetto dal mese successivo a quello in cui viene comunicata al soggetto gestore del servizio.

5. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO

Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate per iscritto all'amministrazione comunale direttamente da parte delle famiglie utenti del servizio di nido familiare - Tagesmutter, specificando indicativamente il periodo in cui si necessita del servizio, il presumibile monte ore mensile e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo iscritto all'albo di cui all'art. 8 della L.P. n. 4 del 2002 presso il quale intende utilizzare il servizio, tramite compilazione di un modulo di autocertificazione che l'utente consegnerà all'Ufficio Istruzione Politiche Sociali.

L'ammissione al sostegno viene definita con Nulla Osta del responsabile dell'ufficio comunale competente. Tale Nulla Osta deve essere inviato per conoscenza all'ente gestore del servizio di nido

familiare - Tagesmutter, prescelto dalla famiglia e deve espressamente indicare l'entità del sostegno effettivamente riconosciuto alla singola famiglia.

Le domande saranno soddisfatte fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata in bilancio seguendo l'ordine di presentazione.

6. MODALITA' DI CALCOLO DEL SOSTEGNO ECONOMICO

Il contributo orario comunale viene attribuito con riferimento all'Indicatore della Condizione Economica Familiare ICEF riferito all'ultimo anno fiscale come di seguito:

Il contributo orario applicato alle famiglie che non chiedono le agevolazioni tramite ICEF o che non hanno diritto a tali agevolazioni è pari a:

CONTRIBUTO orario	€ 4,50/ ora
--------------------------	-------------

Al fine di poter usufruire di un contributo orario superiore, è necessario presentare una domanda di contributo per il servizio Tagesmutter con valutazione della condizione economica e familiare presso i Centri di consulenza fiscale accreditati, predisposta in applicazione delle disposizioni provinciali ICEF relative ai servizi prima infanzia.

In base al valore ICEF determinato, è stabilito un contributo orario maggiorato nella misura minima e massima, come di seguito specificato:

CONTRIBUTO orario	da € 4,50/ora	a € 6,50/ora
--------------------------	---------------	--------------

Il contributo minimo orario si applica nel caso di coefficiente della condizione economica familiare **uguale o superiore a 0,33**.

Il contributo massimo orario si applica nel caso di coefficiente della condizione economica familiare **uguale o inferiore a 0,13**.

All'interno del range di riferimento 0,13 – 0,33 viene proporzionalmente calcolato, secondo il metodo utilizzato dall'ICEF, il contributo orario sulla base dello specifico indice ICEF del nucleo familiare, con arrotondamento ad € 0,10.

Il contributo viene concesso per la durata massima dell'anno educativo (1.9 - 31.8), con la possibilità di rinnovo tramite presentazione di apposita richiesta al competente ufficio comunale.

Nei casi in cui le famiglie comunichino nel corso dell'anno una variazione dell'indicatore ICEF applicato, l'eventuale nuovo contributo verrà applicato dal primo del mese successivo a quello della domanda di aggiornamento.

7. IMPEGNI DEL SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO

Le attività che gli organismi di cui all'art. 8 L.P. n. 4 2002 si impegnano a realizzare nell'ambito del servizio nido familiare - Tagesmutter sono:

- erogare il servizio secondo l'esperienza della Tagesmutter ed il rispetto di quanto previsto dalla L.P. 4/2002;
- garantire supporto tecnico-pedagogico alla singola Tagesmutter per l'elaborazione del progetto educativo del servizio;

- c) effettuare periodiche verifiche delle modalità gestionali utilizzate nello svolgimento del servizio e delle condizioni di igiene e sicurezza delle abitazioni delle Tagesmutter;
- d) svolgere colloqui con i genitori utenti sia per riferire l'andamento del servizio che per monitorare il grado di soddisfazione degli utenti, anche mediante somministrazione periodica di questionari di customer satisfaction;
- e) promuovere e realizzare attività volte a favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini utenti alle scelte educative del servizio quali, ad esempio:
 - colloqui individuali da realizzare prima dell'attivazione del servizio e successivamente ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità;
 - iniziative che favoriscano la socializzazione ed il confronto fra i diversi soggetti ed utenti del servizio creando una rete a sostegno delle famiglie;
 - incontri su specifiche tematiche educative a supporto della genitorialità;
- f) presentare relazioni annuali sull'andamento del servizio da consegnare al Comune, contenenti sia dati relativi all'utenza che modalità con cui l'ente gestore ha realizzato i controlli e programmato le attività;
- g) depositare, annualmente, il piano tariffario in vigore oltre ad una relazione relativa ai costi di gestione del servizio realizzato,
- h) comunicare tempestivamente all'ufficio comunale competente eventuali variazioni rispetto alle condizioni riportate nel Nulla Osta.

8. IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune verifica periodicamente il possesso da parte dei soggetti gestori dei requisiti strutturali e organizzativi ed il rispetto delle modalità per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 10 lettera d) della L.P. n. 4 del 2002, che costituiscono condizione indispensabile per il mantenimento dell'iscrizione all'albo provinciale.

Il Comune promuove momenti di ascolto e confronto con le famiglie utenti del servizio e con gli enti gestori, finalizzati alla valutazione e al miglioramento della qualità del servizio offerto.

9. RESPONSABILITA'

Gli organismi si assumono ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio e pertanto nessuna responsabilità rimarrà in capo al Comune per qualsiasi danno o indennizzo.